

**D.L. 12 settembre 2014, n. 133**

**Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164**

**Publicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2014, n. 212**

...

**Art. 3** *Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia*

1. Per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'*articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito con modificazioni dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, è incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. <sup>(9)</sup>

1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'*articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2014, n. 9*, e confluite nel fondo di cui all'*articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. <sup>(10)</sup>

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b), nonché entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis: <sup>(11)</sup>

a) i seguenti interventi ai sensi degli *articoli 18 e 25 del decreto-legge n. 69 del 2013* cantierabili entro il 28 febbraio 2015: Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema idrico Basento-Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste-Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma; <sup>(16)</sup>

b) i seguenti interventi appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 luglio 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria-Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'*articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna; <sup>(17)</sup>

c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno-Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello; Adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88; Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della "Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340 "Regina"; Collegamento stradale Masserano-Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Asse viario Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Continuità interventi nuovo tunnel del Brennero; Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell'*art. 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013* <sup>(12)</sup>.

3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnando priorità: a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico; b) alla riqualificazione e all'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti. Una quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis è destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza e, nel limite di 50 milioni, per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento

di opere in corso di esecuzione nonché di miglioramento infrastrutturale. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati, d'intesa con la struttura di missione istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014, gli interventi e le procedure di attuazione. <sup>(18)</sup>

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede:

[a] quanto a 39 milioni per l'anno 2013 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte in conto residui derivanti dalle revoche disposte dall'*articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito con modificazioni dalla *legge 21 febbraio 2014, n. 9*, e confluite nel fondo di cui all'*articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito con modificazioni dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*; <sup>(13)</sup>]

b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2014, mediante parziale utilizzo delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte dall'*articolo 13, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2014, n. 9*, e confluite nel fondo di cui all'*articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito con modificazioni dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*; <sup>(12)</sup>

c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, quanto a 5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7*; <sup>(12)</sup>

d) quanto a 94,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*; <sup>(12)</sup>

e) quanto a 79,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*; <sup>(12)</sup>

f) quanto a 51,2 milioni di euro per l'anno 2015, a 155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147* <sup>(12)</sup>.

5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere a), b) e c), per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto. <sup>(9)</sup>

6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo di cui all'*articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, e sono attribuite prioritariamente:

- a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli-San Vittore;
- b) al completamento della rete della Circumetnea;
- c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto-Notarbartolo;

d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete attuale e interazione con l'hinterland;

d-bis) all'elettrificazione della tratta ferroviaria Martina Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di competenza della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici; <sup>(14)</sup>

d-ter) al potenziamento del Sistema ferroviario metropolitano regionale veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova; <sup>(14)</sup>

d-quater) all'ammodernamento della tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto; <sup>(14)</sup>

d-quinquies) al prolungamento della metropolitana di Genova da Brignole a piazza Martinez; <sup>(14)</sup>

d-sexies) alla strada statale n. 172 «dei Trulli», tronco Casamassima-Putignano <sup>(14)</sup>;

d-septies) alle reti metropolitane di aree metropolitane di cui alla *legge 7 aprile 2014, n. 56* <sup>(19)</sup>.

7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca.

8. Per consentire la continuità dei cantieri in corso, sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013, n. 60/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014; nonché sono definitivamente assegnate all'Anas S.P.A. per il completamento dell'intervento "Itinerario Agrigento-Caltanissetta-A19- Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400", le somme di cui alla tabella "Integrazioni e completamenti di lavori in corso" del Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 e a 42,5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012. Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera del CIPE 3 agosto 2011, n. 62/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono erogate direttamente alla società ANAS Spa, a fronte dei lavori già eseguiti. <sup>(9)</sup>

9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'*articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443*, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al primo periodo confermano o rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente previste. <sup>(9)</sup>

9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'*articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443*, e successive modificazioni, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che siano già state precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare nel rispetto dell'*articolo 41 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e successive modificazioni, e per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia stata indetta la conferenza di servizi di cui all'*articolo 165 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione, previa verifica dell'effettiva sussistenza delle risorse stesse. <sup>(10)</sup>

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è confermato Autorità Nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in considerazione di quanto già previsto dalla delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 158/2007, pubblicata nel supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008, ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. <sup>(9)</sup>

11. E' abrogato il comma 11-ter dell'*articolo 25 del decreto-legge n. 69 del 2013*, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 98 del 2013*.

12. Dopo l'*articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92*, convertito con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 117*, è aggiunto il seguente comma:  
"2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al *decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 94*, sono versate nell'anno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze definite nell'ambito del decreto di cui al comma 2." <sup>(9)</sup>

12-bis. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilità stradale di cui all'*articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 487.000 euro per l'anno 2014. <sup>(15)</sup>

12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis si provvede, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'*articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194*. <sup>(15)</sup>

12-quater. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, e dell'*articolo 1, comma 41, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il parere di congruità economica, relativo agli atti di affidamento in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003 per la prosecuzione degli interventi per il completamento e la prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale standard Te.T.Ra., è rilasciato da CONSIP SpA, che si pronuncia non oltre quarantacinque giorni dalla richiesta. Il termine è sospeso in caso di richiesta motivata di chiarimenti o documenti e riprende a decorrere dal giorno del loro arrivo a CONSIP SpA. L'affidatario adotta ogni utile variante migliorativa richiesta dall'Amministrazione in ragione della evoluzione tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa già disposte. <sup>(20)</sup>

---

(9) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(10) Comma inserito dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(11) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(12) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(13) Lettera soppressa dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(14) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(15) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(16) Lettera così modificata dall' *art. 8, comma 2, lett. a), D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*.

(17) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164* e, successivamente, dall' *art. 8, comma 2, lett. b), D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*.

(18) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 238, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(19) Lettera aggiunta dall' *art. 1, comma 192, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(20) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 549, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

**Art. 4** *Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali*

1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'*articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, è data facoltà di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorché già definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell'opera. Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione, i termini di cui all'*articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, sono ridotti alla metà. Resta ferma la facoltà, da parte del Comune o dell'unione dei Comuni precedenti, di rimettere il procedimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'*articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990*, i cui termini sono ridotti alla metà. <sup>(21)</sup>

2. In caso di mancato perfezionamento del procedimento comunque riconducibile ad ulteriori difficoltà amministrative, è data facoltà di avvalimento a scopo consulenziale-acceleratorio dell'apposita cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. I pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l'anno 2014, sono esclusi dal patto di stabilità interno alle seguenti condizioni, accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, da concludere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono essere state preventivamente previste nel Programma Triennale delle opere pubbliche; <sup>(22)</sup>

b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l'immediato avvio dei lavori da parte dell'ente locale richiedente;

c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione del patto di stabilità devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014;

c-bis) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione dal patto di stabilità devono riguardare prioritariamente l'edilizia scolastica, gli impianti sportivi, il contrasto del dissesto idrogeologico, la sicurezza stradale <sup>(23)</sup>.

4. Entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i Comuni che beneficiano della esclusione dal patto di stabilità interno e l'importo dei pagamenti da escludere.

4-bis. Al comma 88 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, dopo le parole: «26 febbraio 1992, n. 211,» sono inserite le seguenti: «e

del *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*,». <sup>(24)</sup>

5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 240 milioni di euro, i pagamenti sostenuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente all'anno 2014 e, con riferimento ai soli enti locali, per 40 milioni di euro relativamente all'anno 2015. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale: <sup>(30)</sup>

- a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
- b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;
- c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. <sup>(21)</sup>

5-bis. Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera a) del comma 5 rilevano solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni, escluse le spese afferenti la sanità. <sup>(25)</sup>

6. Per l'anno 2014, l'esclusione di cui al secondo periodo dell'alinea del comma 5 è destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni sostenuti successivamente alla data del 1° luglio 2014, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da 2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del *decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625*, superiori a 100 milioni. Ai fini della distribuzione del rimanente importo dell'esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «<http://certificazionecrediti.mef.gov.it>» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2014 i pagamenti di cui al periodo precedente e i comuni e le province comunicano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre 2014 e il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun ente, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno rispettivamente nel 2014 e 2015. <sup>(31) (32)</sup>

7. Al comma 9-bis dell'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, dopo le parole "i pagamenti in conto capitale sostenuti" sono inserite "nel primo semestre";

b) al terzo periodo, le parole "derivanti dal periodo" sono sostituite da "derivanti dall'esclusione di cui al periodo" e le parole "nel primo semestre dell'anno" sono sostituite da "entro l'anno".

8. Al fine di consentire la prosecuzione dell'emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione in Abruzzo, l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2013, n. 71*, è rifinanziata di 250 milioni per l'anno 2014 in termini di sola competenza. Al relativo onere in termini di saldo netto da finanziare si provvede:

a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui agli *articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'*articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato <sup>(22)</sup>.

8-bis. All'*articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2009, n. 77*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi del comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'*articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*». <sup>(26)</sup>

8-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza abitativa alla popolazione, e in particolare il sostegno dei nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale, i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo di cui all'*articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3870 del 21 aprile 2010* e all'*articolo 27 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010* possono essere prorogati, in relazione alle effettive esigenze, fino all'anno 2016, entro il tetto di spesa di 900.000 euro per l'anno

2015 e di 300.000 euro per l'anno 2016, ferma restando l'erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio. <sup>(26)</sup>

8-quater. Agli oneri previsti dal comma 8-ter si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'*articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.* <sup>(27)</sup>

8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'edilizia residenziale pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi. La manutenzione straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP è effettuata dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse disponibili stanziata per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e assegnate a tale finalità con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nell'ambito delle risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e su proposta del coordinatore della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014.* <sup>(26)</sup>

8-sexies. In fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei comuni e degli Uffici speciali di cui all'*articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a provvedere sulle domande disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e successive modificazioni, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013, il commissario ad acta, nominato dall'autorità giudiziaria, è tenuto a rispettare l'ordine di priorità nell'erogazione dei contributi predisposto dai comuni in conformità ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della registrazione in protocollo delle richieste di contributo.* <sup>(26)</sup>

8-septies. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'ufficio, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni. <sup>(26)</sup>

8-octies. Al comma 3 dell'*articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Gli Uffici speciali si avvalgono del*

patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al *regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.*». <sup>(26)</sup>

9. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi 3, 5 e 8, pari a complessivi 450 milioni di euro per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, si provvede: <sup>(28)</sup>

a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli *articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'*articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, e successive modificazioni;

d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sugli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 di cui al comma 9-bis dell'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183* <sup>(22)</sup> .

9-bis. Dopo il comma 9 dell'*articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 ottobre 2013, n. 124*, è aggiunto

il seguente:  
«9-bis. Al fine di consentire l'integrale attribuzione delle risorse di cui al comma 8, la società Cassa depositi e prestiti Spa acquisisce le richieste di anticipazione di liquidità di cui al comma 9 da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica.» <sup>(29)</sup>

9-ter. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del *decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, e successive modificazioni, dopo le parole: «in data successiva» sono inserite le seguenti: «, ove necessario, previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in conformità alla legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati.» <sup>(29)</sup>

9-quater. Per l'anno 2014, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, non rilevano i trasferimenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali, effettuati a valere sulla liquidità riveniente dalle disposizioni dei decreti-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 ottobre 2013, n. 124*, e 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*.<sup>(29)</sup>

---

(21) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(22) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(23) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(24) Comma inserito dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(25) Il presente comma 5-bis, in origine secondo capoverso del comma 5, è stato modificato dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 497, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(26) Comma inserito dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(27) Comma inserito dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 551, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 12 novembre 2014. In precedenza identica modifica era stata disposta dall'*art. 2, comma 1, D.L. 11 novembre 2014, n. 165*, abrogato dal *comma 550 del medesimo art. 1, L. n. 190/2014* e della cui mancata conversione è stato dato avviso con *Comunicato 12 gennaio 2015*, pubblicato nella G.U. 12 gennaio 2015, n. 8.

(28) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(29) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(30) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 497, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(31) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 497, lett. c), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(32) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 13 ottobre 2014*.

## Capo IV

### Misure per la semplificazione burocratica

**Art. 9** *Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM*

1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lettera c) e dall'*articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria, costituisce "estrema urgenza", la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali: <sup>(56)</sup>

a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;

b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;

c) all'adeguamento alla normativa antisismica;

d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

2. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza:

a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al *decreto legislativo n. 163 del 2006*, e successive modificazioni, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'*articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006*; <sup>(57)</sup>

b) i bandi di cui al comma 5 dell'*articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006*, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al *decreto legislativo n. 163 del 2006*, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al *decreto legislativo n. 163 del 2006*, e successive modificazioni, sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante; <sup>(57)</sup>

c) i termini di cui al comma 6 dell'*articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006* sono dimezzati, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al *decreto legislativo n. 163 del 2006*, e successive modificazioni, e agli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2,

lettere b) e c), del medesimo codice di cui al *decreto legislativo n. 163 del 2006*, e successive modificazioni; <sup>(57)</sup>

d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del citato codice di cui al *decreto legislativo n. 163 del 2006*, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici; <sup>(58)</sup>

e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.

2-bis. Gli appalti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all'articolo 7, comma 8, del codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni, e agli obblighi di pubblicazione di cui all'*articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*. L'Autorità nazionale anticorruzione può disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. <sup>(59)</sup>

2-ter. All'articolo 20, comma 10-quinquies.1, del *decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, dopo la parola: «investimenti» sono inserite le seguenti: «, direttamente o tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista,». <sup>(59)</sup>

2-quater. All'articolo 10, comma 1, del *decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*, dopo le parole: «all'istruzione scolastica e» sono inserite le seguenti: «all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e». <sup>(59)</sup>

2-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della *legge 30 dicembre 2004, n. 311*, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del *decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*. <sup>(59)</sup>

2-sexies. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'*allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, quelle funzionali alla tutela dell'incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall'articolo 119, comma 4, del citato codice di cui all'*allegato 1 al decreto*

*legislativo n. 104 del 2010* siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi del medesimo articolo 119, comma 3, del codice di cui all'*allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010*.<sup>(59)</sup>

2-septies. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'*articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni.<sup>(59)</sup>

---

(56) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(57) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(58) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(59) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.